



TRIBUNALE DI L'AQUILA

Il giudice, dott. Stefano Iannaccone;

vista la delega emessa in data 04/02/2020 afferente la procedura di sovraindebitamento 1/2020

R.G. Liquidazione del patrimonio del debitore;

esaminati gli atti, ha emesso il seguente

DECRETO

La sig.ra [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) ha presentato una proposta finalizzata ad ottenere l'apertura della procedura liquidatoria, ex art. 14 ter l. 3/2012, destinando alla massa dei creditori un importo di € 300,00, quale quota parte del reddito da lavoro dipendente mensilmente percepito.

La ricorrente non è allo stato proprietaria di alcun bene immobile o mobile registrato.

Tanto premesso in linea generale, il Tribunale osserva che:

- 1) il debitore è persona fisica che:
 - a. non esercita l'attività di impresa in forma individuale;
 - b. non è soggetto a procedure diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012;
 - c. non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni alle procedure da sovraindebitamento né ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012;
- 2) il debitore si trova in uno stato di sovraindebitamento, risultando dalla documentazione allegata un perdurante squilibrio tra la consistenza del patrimonio dell'istante l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati;
- 3) non sono stati posti in essere atti dispositivi del patrimonio da parte del debitore nell'ultimo quinquennio, né sussistono atti del debitore impugnati dai creditori ovvero atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
- 4) la domanda è conforme al disposto di cui all'art. 14 ter co.3 l. 3/2012.

Ciò posto in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi, osserva il Tribunale che l'assenza di un patrimonio mobiliare o immobiliare da sottoporre a liquidazione non è ostativa all'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, seppur con i correttivi di cui si dirà nel prosieguo.

A tal proposito, questo Tribunale, pur non ignorando l'esistenza di un orientamento più restrittivo che, valorizzando il dato normativo offerto dall'art. 14 quinquies co.2 l. 3/2012 – in forza del quale è prevista la nomina di un liquidatore contestualmente all'apertura della liquidazione del



patrimonio – tende ad ammettere il ricorso a detta procedura nei soli casi in cui vi siano beni mobili o immobili per i quali si renda necessaria una concreta attività di liquidazione, ritiene che nel caso di specie ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della procedura.

Invero, secondo l'ormai prevalente giurisprudenza di merito, deve riconoscersi l'accesso del debitore alla procedura ex art. 14 ter e seguenti l. 3/2012 anche qualora nel patrimonio di quest'ultimo non residuino beni mobili o immobili e l'attivo sia costituito solo da crediti futuri e, nel caso di specie, meramente eventuali, atteso che l'istante risulta attualmente disoccupato.

A tal riguardo, giova rilevare che l'istituto della liquidazione è stato strutturato secondo uno schema mutuato dal fallimento dell'imprenditore (in tal senso si veda l'iter disciplinato dagli artt. 14 quiquies e seguenti l. 3/2012). Pertanto, posto che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito, appare irragionevole la scelta di impedire al sovraindebitato l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio qualora lo stesso non disponga di un patrimonio mobiliare o immobiliare (cfr. Corte Appello Verona 20-12-2018 nonché, in senso conforme, Trib. Pordenone 14-03-2019, Trib. Matera 24-7-2019).

D'altronde, l'adesione all'orientamento possibilista è corroborata dalla scelta del legislatore di inserire tra i beni non compresi nella liquidazione i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice. Se ne ricava che detti crediti, per la parte eccedente la quota necessaria al sostentamento del nucleo familiare, sono ricompresi tra i beni giuridici destinati al soddisfo dei creditori nella procedura di liquidazione.

Del pari, non si impone in questa fase alcun vaglio in ordine alla sussistenza del requisito della "meritevolezza", atteso che siffatto presupposto, a differenza della procedura implicante la predisposizione di un piano del consumatore, dovrà essere scrutinato, ai sensi dell'art. 14 terdecies CO.4 l. 3/2012, all'esito della liquidazione del patrimonio.

Ciò posto, dato atto della completezza della relazione resa dall'OCC, così come integrata dalla memoria del 15/07/2020 e dalla memoria ad essa allegata, si impone la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio dell'istante.

p.q.m.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]);
- nomina liquidatore l'avv. Francesco D'Antuono;
- dispone che sino al momento della chiusura della procedura, e a pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di



prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- ordina la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di L'Aquila previo oscuramento delle generalità del ricorrente;
- dispone che il liquidatore proceda all'inventario dei beni e alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo e alla liquidazione.

Si comunichi al debitore ed al liquidatore.

L'Aquila, 02/05/2021

il giudice
dott. Stefano Iannaccone

